



C.C.N.L. METALMECCANICI ELEMENTO PEREQUATIVO

L'accordo di rinnovo della parte economica del C.C.N.L. del 25 gennaio 2008, modificato dall'intesa del 18 marzo 2008, prevede quanto segue.

"A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua di 260 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Nota a verbale

In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente accordo.

Rispetto all'accordo del 24 gennaio 2006 occorre rilevare che nel nuovo accordo l'elemento perequativo:

- diventa strutturale (non più sperimentale come nel precedente accordo),
- spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,
- spetta ai lavoratori, privi della contrattazione di secondo livello, che percepiscano soltanto gli importi retributivi, stabiliti dal Ccnl e non superminimi, premi annui o altri **compensi comunque soggetti a contribuzione**. Il nuovo accordo considera, agli effetti dei trattamenti economici aggiuntivi a quelli previsti dal Ccnl, le **retribuzioni soggette a contribuzione**, secondo le norme in vigore (D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314). L'INPS al punto 9 della circolare 1 febbraio 2008 n. 11 ha comunicato gli importi delle erogazioni, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (1).

L'importo corrisposto è soggetto ai contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti con la retribuzione del mese di giugno o del mese di erogazione delle spettanze di fine rapporto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ed è soggetto alla tassazione ordinaria.

A) L'erogazione dell'elemento perequativo non è dovuta pertanto ai lavoratori delle aziende, che rientrano nelle seguenti ipotesi:

- 1) aziende, che hanno stipulato accordi collettivi di 2° livello (aziendali o territoriali) con contenuti economici di qualunque natura (non solo quindi premi o superminimi, ma anche servizi o benefici di natura economica).



2) aziende, che non hanno stipulato accordi collettivi, indicati al punto 1), ma hanno corrisposto nell'anno precedente ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, anche in presenza di più rapporti di lavoro, una **retribuzione**, soggetta a contribuzione, **complessivamente superiore** a quella prevista dal Ccnl. in misura **pari o superiore alle 260,00 euro/anno.**

B) Nelle aziende, che non hanno stipulato accordi collettivi, indicati al punto 1), l'erogazione dell'elemento perequativo **è dovuta ai lavoratori, in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno**, che abbiano percepito nell'anno precedente, anche in presenza di più rapporti di lavoro, trattamenti retributivi, soggetti a contribuzione, aggiuntivi a quelli previsti dal Ccnl, ma **in misura inferiore alle 260,00 euro.**

In questa ipotesi l'elemento perequativo spetta nelle misure seguenti:

- ai lavoratori, **in forza per tutto l'anno precedente**, spetta un importo fino a concorrenza delle 260 euro annue.
- ai lavoratori, **assunti nel corso dell'anno precedente** occorre verificare i mesi di effettivo servizio, svolto nell'anno stesso, (considerando come mese intero anche la frazione di mese superiore a 15 giorni) e quindi riconoscere la quota mensile delle 260 euro annue (pari a 21,66 euro/mese), in funzione del trattamento retributivo aggiuntivo a quello previsto dal Ccnl, percepito nei mesi di effettivo servizio.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 2/Febbraio 2008 pag. L/46